



# Attestazione modifiche al Regolamento Didattico Generale esclusivamente riferite ai punti indicati nella nota n. 9166 del 13.05.2024

Ai fini di ottenere una procedura di approvazione semplificata, l'ANAD - Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" - ha approvato le proposte di modifica del Regolamento Didattico Generale, con riferimento al DM 470/2024, con delibera n. 1328 del Consiglio Accademico n. 126 del 31.05.2024, inserendo gli artt. 22, 23, 24 e 25.

Si attesta, altresì, che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella nota n. 9166 del 13.05.2024 avente per oggetto "Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024 n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni", relativi alla apposita sezione sui Dottorati di Ricerca nel Regolamento Didattico Generale.

Roma, 31/05/2024



IL DIRETTORE

Professa Daniela Bortignoni



# Estratto delibera n. 1328 Approvazioni modifiche regolamento didattico per dottorati di ricerca

# VERBALE N. 126 CONSIGLIO ACCADEMICO 31/05/2024

Alle ore 13.30 del 31 maggio 2024, presso la sede di Via V. Bellini n.16, si riunisce il Consiglio Accademico. Sono presenti: il Direttore, Prof.ssa Daniela Bortignoni, che lo presiede, Valentino Villa, Carmelo Biondo e la rappresentante della Consulta degli studenti Francesca Iasi. Da remoto si collegano Laura Monna, Mauro Arbusti e Smilla Ciarambino, rappresentante della Consulta degli studenti. Risultano assenti Giles Smith e Arturo Cirillo. È presente, su richiesta del Direttore, Francesco Manetti, coordinatore del corso di Recitazione.

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta.

Valentino Villa assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si dà lettura dell'O.d.g.

- 1. Approvazione verbale seduta precedente
- 2. Approvazione Modifica Regolamento Didattico Dottorati di Ricerca AFAM
- 3. Varie ed eventuali

13	
(	omissis

# II C. A. passa a esaminare il II punto all' O.d.G – Dottorati di ricerca AFAM

Il Consiglio riunito, convocato in modalità straordinaria per l'urgenza della rettifica richiesta con nota del MUR prot. 10551 del 31.05.2024 che trasmette il parere espresso dal CNAM nell'adunanza del 29 maggio 2024, cui è stato richiesto un supplemento di istruttoria, delibera di apportare le modifiche richieste e in particolare di espungere dalla proposta presentata l'art. 26 e conferma l'approvazione delle modifiche apportate dal n.22 al n. 25 del Regolamento Didattico, così come da testo allegato alla presente delibera e che costituisce parte integrante e sostanziale. Il Consiglio delibera, altresì, di attestare che le modifiche di cui sopra (artt. 22, 23, 24, 25 del Regolamento Didattico) riguardano solo ed esclusivamente i punti indicati nella nota n. 9166 del 13.05.2024 che segnalava la necessità (secondo quanto indicato all'art. 5, comma 4, del DM n.





470 del 21.02.2024 – Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni) di prevedere per ciascuna Istituzione un "adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto".

### Delibera n. 1328

Il Consiglio delibera di apportare le modifiche richieste e in particolare di espungere dalla proposta presentata l'art. 26 e conferma l'approvazione delle modifiche apportate dal n.22 al n. 25 del Regolamento Didattico.

Il Consiglio delibera, altresì, di attestare che le modifiche di cui sopra (artt. 22, 23, 24, 25 del Regolamento Didattico) riguardano solo ed esclusivamente i punti indicati nella nota n. 9166 del 13.05.2024 che segnalava la necessità (secondo quanto indicato all'art. 5, comma 4, del DM n. 470 del 21.02.20242024 – Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni ) di prevedere per ciascuna Istituzione un "adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto".

omnicaia	
omissis	

Il Consiglio, in considerazione della convocazione straordinaria, rimanda la discussione degli altri argomenti alla prossima riunione del Consiglio.

Il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 14.00

Il segretario verbalizzante

Prof. Valentino Villa



Professa Daniela Bortignoni



#### PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO

(con relativa modifica della numerazione dell'ultimo articolo del vigente regolamento didattico che sarà da art.22 a art.25)

#### Art. 22 Corsi di Dottorato di ricerca

- 1. I Corsi di Dottorato di ricerca, istituiti ai sensi dell'art.1 del DM n.470 del 21-02-2024, hanno l'obiettivo, in riferimento all'art.1 del suddetto decreto, di fornire le competenze necessarie per programmare, dirigere e svolgere attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
- 2. L'Accademia istituisce, previa approvazione ministeriale, Dottorati di Ricerca della durata non inferiore a tre anni con delibera del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Regolamento dei Corsi di Dottorato, che disciplina la denominazione del Corso, la sua articolazione didattica, comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, è approvato dal Consiglio accademico. I Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa nell'Accademia possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello, italiane e straniere, mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. L'Accademia può inoltre sottoscrivere accordi di cooperazione internazionale e attivare co-tutele di tesi con enti di ricerca o università straniere.
- 4. Le strutture didattiche o il coordinatore di una Scuola o il coordinatore di un Collegio dottorale di competenza possono proporre annualmente al Consiglio accademico, con delibera motivata, l'istituzione di corsi di Dottorato. Ogni proposta deve contenere:
  - a) il tema della ricerca definito all'interno delle aree artistico-scientifico disciplinari individuate dal MUR;
  - b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;
  - c) i requisiti di accesso al corso;
  - d) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
  - e) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
  - f) la composizione del Collegio di corso di Dottorato;
  - g) una denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi accademici;
  - h) disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei corsisti documentate in apposito piano finanziario;
  - i) un Coordinatore per ciascun percorso formativo eventualmente attivato;
  - j) programmi di attività didattiche e scientifiche, articolati in 60 crediti formativi per ciascun anno di corso, che possono essere attribuiti a seguito della proficua frequenza a lezioni e seminari, attività di laboratorio, presentazione di lavori e/o prodotti artistici (saggi, spettacoli, progetti performativi o video, ecc.), stesura della tesi e ad altre attività formative.
  - k) numero minimo di dottorandi ammissibili a ciascun corso;
  - I) una dotazione minima di borse di studio, acquisita anche attraverso finanziamenti esterni, non inferiore a due per ciascun ciclo, salvo diversa disposizione del CA;
  - m) la presenza di un numero di docenti di riferimento proporzionato a quello dei corsisti presenti, con documentata produzione artistica e/o scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento dei corsi;

- n) la collaborazione documentata e riconosciuta con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- capacità di proiezione internazionale, supportata da accordi con Enti di Ricerca e Università europee ed extraeuropee che prevedano di norma lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi e il riconoscimento dei crediti acquisiti;
- 5. I corsi sono attivati per 3 anni accademici e possono essere rinnovati per i successivi cicli triennali, previa valutazione positiva del Consiglio accademico, del Nucleo di Valutazione e sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Qualora siano modificati nella struttura e nell'offerta formativa, i corsi devono essere nuovamente sottoposti all'approvazione da parte del Ministero.

## Art. 23 Organi dei corsi di Dottorato di ricerca

- 1. Sono organi dei corsi di Dottorato di ricerca:
  - a) Il **Collegio di dottorato**, ai sensi degli art.4 e 6 del DM 470/2024, è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è composto dai docenti dell'Accademia, sia di ruolo che a scrittura, appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso o ad ambiti affini, da docenti e ricercatori di altre Istituzioni AFAM, docenti universitari o appartenenti ad enti di ricerca, nonché da esperti esterni delle aree artistiche o scientifiche di riferimento dei corsi, anche appartenenti a Enti e Istituzioni diverse e, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del DM 470/2024 da almeno un dottorando individuato entro il 31 ottobre di ciascun anno dalla Consulta degli studenti dell'Accademia o unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca. Il dottorando partecipa alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Il Collegio di dottorato ha il compito di:

- Definire articolatamente i curricula dei corsisti tramite l'approvazione del progetto di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
- Organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;
- Relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività di ricerca di ciascun corsista verificandone la maturazione nell'ambito artistico, scientifico e metodologico;
- Promuovere le collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca;
- Proporre relazioni e convenzioni con Università, Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
- Approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai corsisti per l'ammissione agli anni successivi;
- Deliberare eventuali motivate esclusioni dal proseguimento del corso.
- b) Il **Coordinatore del corso di Dottorato** scelto tra i docenti di ruolo dell'Istituzione proponente con i requisiti ai sensi del DM 470/24, ha il compito di:
  - coordinare l'attività di ricerca dei dottorandi;
  - convocare il Collegio di dottorato di corso e presiederlo;
  - comunicare al Direttore dell'Accademia le deliberazioni assunte dal Collegio del Corso;
  - autorizzare i corsisti a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;
  - redigere la relazione finale sull'andamento del corso di formazione a conclusione del corso
  - attestare la partecipazione dei dottorandi alle attività previste dal Collegio del Corso.

#### Art. 24 Ammissione e svolgimento dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica attraverso un bando predisposto ai sensi dell'art.7 del DM 470/24.

L'accesso ai Corsi di Dottorato è subordinato al superamento di una prova di ammissione prevista nel bando e disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del Corso di Dottorato. Il numero di dottorandi da ammettere a ciascun Corso di Dottorato e l'ammontare e il numero delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

- 2. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato occorre essere in possesso del Diploma Accademico di Il livello o di diploma di vecchio ordinamento, o di laurea magistrale equipollente afferenti o affini al Corso di Ricerca bandito, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione delle Leggi di Riforma n. 508/99 e n. 509/99 o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7) avente le medesime caratteristiche. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
- 3. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

- 4. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.
- Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.
- 5. Parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Dottorato può essere svolta anche all'estero, presso Accademie estere, Università o istituti equiparati, anche nell'ambito di eventuali programmi europei e internazionali di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.
- 6. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle, comunque, riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

## Art. 25 Conseguimento del Diploma dei corsi di Dottorato di ricerca

- 1. L'ammissione alla discussione di tesi avviene previa valutazione di cui all'art.7 comma 11 del DM 470/2024.
- 2. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter artistico o scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio del dottorato. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.
- 3. La discussione, che comprende la presentazione del progetto artistico o scientifico, si svolge pubblicamente innanzi a una commissione appositamente nominata.

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato o a settori affini, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM, scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato di ricerca o a settori affini.

La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca o produzione artistica.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di docenti indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo artistico/scientifico, può attribuire la lode. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso.

Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).